CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

Determina N. **31**
Del **31/07/2024**

COPIA
Reg. Gen. N. **434**

POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO : DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA PER PROROGA CONVENZIONE CANILE RIFUGIO AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETà CINO SPORT R.L.
IMPORTO IMPEGNATO € 27.500 OLTRE IVA
CIG:B2A45EFC6B

L'anno duemilaventiquattro, il giorno trentuno del mese di Luglio, nel proprio ufficio.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto di conferimento dell'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa;
Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;
Richiamato l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011.
Richiamati altresì:
-la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 29/04/2021 , con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023;
-la deliberazione della Giunta comunale n. 95 1/06/2021 con la quale è stato approvato il P.E.G. e del piano delle performance; ;
- Dato atto che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole nella regolarità tecnica del presente provvedimento è espresso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento stesso da parte del responsabile del servizio;

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO che ai sensi e per gli effetti della normativa appresso indicata (Leggi in materia di tutela degli animali d' affezione e la disciplina degli interventi a carico dell'Amministrazione locale Legge 281/91 − Legge Regionale 41/90 − Legge Regionale n. 4 anno 2000 − DCA n. 197 anno 2012 − DCA n. 67/18) il Comune di Montalto Uffugo ha l'obbligo di assicurare la cura, custodia, mantenimento dei cani randagi catturati e/o comunque rinvenuti nel proprio territorio, presso strutture idonee, attrezzate e conformi a legge, sottoposte al controllo dei servizi veterinari dell'ASP, competenti per territorio;
VISTO che il Comune di Montalto Uffugo (CS) non dispone di canile pubblico ove ricoverare i cani randagi catturati o, comunque, presenti/rinvenuti nel suo territorio;

RICHIAMATI integralmente gli atti della pregressa procedura di gara (Determina a contrarre e pedissequo contratto/convenzione della durata di mesi sei , novembre-aprile 2024, sottoposto a condizione risolutiva espressa) con cui si continuava a garantire, nelle more della definizione della gara gestita dall'Ufficio Finanziario c/o la CUC di Rende, la cura ed il benessere dei cani già ingressati fino all'anno 2015 nella struttura convenzionata Cino Sport srl;
VISTO che, nel mese di luglio c.a. con prot. PM ricezione n. 973/24, il Responsabile dell'Ufficio Finanziario dell'Ente, Dott. Angelo Baffa, comunicava a mezzo pec che la gara predisposta dal medesimo Ufficio ed espletata c/o la CUC di Rende, purtroppo , era andata deserta; Che il medesimo RUP stava preparando nuovo bando di gara per l'aggiudicazione ad un unico nuovo operatore di tale indispensabile servizio e che nelle more era opportuno procedere alla proroga dei contratti attualmente vigenti con gli operatori del settore".
RECEPITO l'esito , testè riportato, si procedeva ad interpellare a mezzo pec del 26.07.2024 Prot. PM 958/2024 la Società Cino Sport per acquisire disponibilità alla proroga della convenzione con essa in essere , ai medesimi patti e condizioni, fino al mese di dicembre 2024, comunque fino alla definizione/aggiudicazione a nuovo operatore della gara in itinere;
Che la Società Cino Sport, nella qualità, con nota di riscontro Prot. Ric. PM N° 970/24 formulava accettazione di quanto richiesto;
Che al fine di tutelare la salute dei cani già catturati, onde evitare stress e disagi ai medesimi, derivanti dal loro trasferimento/movimentazione, in considerazione di quanto sopra, appare opportuno e necessario procedere all'affidamento in continuazione del servizio di cui trattasi all'attuale affidatario del servizio canile rifugio, nella cui struttura sono presenti n. 40 cani di proprietà del comune di Montalto Uffugo dando atto che al rapporto tra le parti si applicheranno le medesime pattuizioni, prezzi, termini e condizioni contemplate nella convenzione prorogata compresa la risoluzione della medesima, anche prima dello spirare del termine concordato e su indicato, ad aggiudicazione della nuova gara curata dall'ufficio finanziario e una volta attuato il trasferimento dei cani di proprietà del comune di Montalto Uffugo presso il nuovo aggiudicatario, precisando sul punto che il termine finale del presente rapporto contrattuale intercorrente tra le parti deve intendersi fissato solo al momento del materiale e definitivo trasferimento dei cani dalla struttura Cino Sport, presso l'eventuale nuova aggiudicataria;
CONSIDERATE le ragioni di necessità connotanti la fattispecie che ci occupa, l'urgenza di fronteggiare, nella contingenza attuale, il fenomeno randagismo in ambito comunale in esponenziale crescita, nonchè l'obbligo gravante in capo all'Amministrazione Comunale di garantire/assicurare con continuità l'esecuzione del servizio canile che, ex art. 163 Tuel, è un servizio pubblico necessario e non interrompibile al fine di garantire l'incolumità della cittadinanza, la sicurezza urbana sanitaria e il benessere animale;
Che l'importo complessivo necessitante per l'espletamento del servizio canile rifugio, nella specie, rapportato all'arco temporale stabilito, Maggio-Dicembre 2024 ammonta ad € 27.500,00 e consente un affidamento diretto con applicazione della procedura di cui all' art 50 co 1 lett.b) in relazione all'art. 14 del D.Lgs 36/23;
RICHIAMATO l'art. 192 co.1 del D.Lgs. 267/2000 che prescrive l'adozione di determinazione a contrarre indicante il fine che con il contratto si intende perseguire,

l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
RICHIAMATO l' Art. 50 del D. Lgs. n. 36/23 Nuovo Codice dei Contratti Pubblici e l'allegato I.1 del medesimo codice che prescrive che " le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 con le seguenti modalità: lett. B) affidamento diretto dei servizi e forniture…di importo inferiore a 140.000 €, anche senza consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali….
RICORRENDO, in base a quanto acquisito ed in forza della puntuale esecuzione del rapporto, in capo alla struttura "Cino Sport s.r.l." i requisiti di legge per lo svolgimento del servizio essendo questo annoverato tra gli operatori economici con strutture idonee ed accreditate ASP per l'esecuzione dell'attività e servizio in parola secondo la disciplina nazionale e locale vigente in materia;
DATO ATTO che le"ragioni" poste a base della scelta/individuazione del contraente (previo richiamo dell'art. 49 co 4 del D.Lgs 36/23 che nella specie trova necessitata applicazione)sono da ravvisarsi nella sua affidabilità, correttezza e precisione nell'esecuzione del pregresso rapporto con l'Ente, nonché nella necessità di evitare ai cani, già detenuti nella struttura siano sottoposti a ripetuti trasferimenti, negativi per i medesimi ;
CONSIDERATO che allo stato da indagini effettuate non si hanno strutture disponibili ad effettuare il servizio negli stessi termini e condizioni necessarie e richieste;
RITENUTO, pertanto, di affidare l'esecuzione del servizio in oggetto al canile Cino Sport rl con sede in Mendicino (CS) alla Via Bombini,1 PI 03721990780;
RICHIAMATA la scrittura privata contemplante oggetto, termini e condizioni del contratto con cui si è affidato il servizio de quo, sottoscritta tra le parti, oggi mutate per la parte contraente Cino Sport nella persona del sig. Ritacco Antonio Luigi, nuovo amministratore unico e Legale Rappresentante della società su indicata, giusta comunicazione del 13/05/2024 prot. PM ric. n. 566/24.
TENUTO CONTO che si è accertata la copertura di spesa per l'affidamento del servizio di cui trattasi, pari complessivamente ad € 27.500,00 oltre Iva;
Che è in corso di accertamento in capo alla Soc. Cino Sport il controllo della perduranza della regolarità contributiva del DURC;
DATO ATTO che in relazione alla presente procedura di selezione del contraente è stato richiesto a mezzo piattaforma Traspare, all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro,servizi e forniture, il codice cig di identificazione del procedimento di gara e che è stato assegnato al presente appalto/affidamento diretto il seguente codice CIG: B2A45EFC6B;
Tutto quanto sopra premesso e ritenuto

DETERMINA

La premessa da intendersi parte sostanziale ed integralmente ivi riportata
Di affidare alla Società Cino Sport rl, in p.l.r.p.t., cme in atti comunicato, con sede in Mendicino (CS) C.da Bombini,1 P.Iva 03721990780 n. iscrizione REA CS-253460, per il periodo Maggio/Dicembre 2024, il servizio di canile rifugio e, dunque l'espletamento del servizio di custodia, mantenimento, presso la struttura su

indicata, dei cani randagi catturati fino al 2015 nel territorio del Comune di Montalto Uffugo (CS) al costo giornaliero onnicomprensivo di € 2,70 oltre IVA ed € 100,00 oltre Iva per lo smaltimento delle carcasse. Saranno liquidati i costi riportati in fattura, delle analisi necessarie per favorire l'adozione fuori regione dei cani di proprietà del comune di Montalto Uffugo, custoditi presso la struttura de quo.
Di procedere, in relazione al servizio essenziale di cui trattasi, all'affidamento mediante procedura ex art. 50 co 1 lett. B D.Lgs 36/23.
Di precisare che, ai sensi dell'art.192 TUEL, il fine che si intende perseguire con il presente contratto è continuare a garantire l'essenziale ed obbligatorio servizio di canile rifugio per i cani randagi catturati di proprietà del Comune di Montalto Uffugo e tutelare, attraverso il mantenimento e custodia il loro benessere; La durata del contratto comprende i mesi da maggio a dicembre 2024 salva definizione, prima della data da ultima indicata, della procedura di gara preparanda; nell'ipotesi di ricorrenza di tale circostanza la convenzione dovrà ritenersi risolta senza che l'affidatario, al quale, verranno riconosciuti i compensi fino ad allora maturati per l'esecuzione del servizio, abbia null'altro a pretendere. Sul punto, si precisa ulteriormente che per termine finale del rapporto contrattuale è da intendersi l'avvenuto, materiale e definitivo trasferimento dei cani di proprietà del Comune di Montalto Uffugo dalla struttura affidataria presso l'eventuale nuova struttura-canile che risulterà aggiudicataria dell'appalto in itinere di cui sopra.
Di impegnare, pertanto, al fine di consentire/garantire in prosecuzione l'esecuzione del servizio di canile rifugio finalizzato alla custodia dei cani randagi presi nel territorio del Comune di Montalto Uffugo (CS) fino all'anno 2015 ad opera della Società Cino Sport rl affidataria, la somma complessiva di € 27.500,00 Iva esclusa- (CIG B2A45EFC6B) da imputare, nell'anno corrente 2024, sul capitolo di bilancio all'uopo esistente, n° 1022, dedicato al randagismo.
Di autorizzare la liquidazione delle spese mensili conseguenti all'espletamento del servizio in oggetto a presentazione di regolare fattura ; quanto a tempi e modalità di pagamento si rimanda a quanto stabilito in convenzione.
La presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 153 d.Lgs. 267/2000, ad opera del Responsabile Ufficio Finanziario cui la presente si trasmette per il prosieguo di competenza.
La presente sarà trasmessa al l.r.p.t. della Società affidataria con obbligo per questo ultimo di accusarne ricevuta.

SOTTOSCRIZIONE

Montalto Uffugo, **30/07/2024**

Il responsabile del Procedimento
f.to CAP. AVV. DORA FILOSA

Il responsabile del Servizio
f.to CAP. AVV. DORA FILOSA

PARERE CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, il rilascio in fase preventiva del parere FAVOREVOLE di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

si attesta ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.lgs 18.08.2000 n. 267, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata – ed art. 19 del regolamento di contabilità.

IMPEGNO	IMPORTO	CAPITOLO	ARTICOLO	ESERCIZIO
	27.500,00	**1022**	**0**	**2024**

Dalla residenza municipale, **31/07/2024**

Il responsabile del Servizio Finanziario
f.to DR. ANGELO BAFFA

Numero d'ordine progressivo Registro Generale **N. 434** del: **31/07/2024**

Il responsabile
UFFICIO SEGRETERIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Il responsabile della pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.